

# COMUNE DI PIEVE LIGURE

## CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

### ALIQUOTE IMU 2021

DESCRIZIONE	DEFINIZIONI E CONDIZIONI	IMU
<b>Abitazione principale di categoria catastale A1 A8 e A9 e relative pertinenze</b>	Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Per tale fattispecie è necessario comunicare con apposita dichiarazione quale immobile beneficia del trattamento agevolativo di "abitazione principale". Per "pertinenze" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Il numero massimo di pertinenze è 3, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	<b>0.4%</b> <b>CON DETRAZIONE 200 EURO</b>
<b>Abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</b>	IDEM COME SOPRA	<b>esente</b>
<b>ANZIANI O DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e relative pertinenze</b>  <b>Regolamento Imu art. 4</b>	In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per pertinenze si intendono solo quelle classificate nella categoria catastale C/2, C/6, C/7. Il numero massimo è 3, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. <i>Ai fini del periodo precedente, si considerano anziani le persone fisiche di età superiore a 70 anni e disabili quelle con disabilità riconosciuta dall'Asl di almeno il 75 per cento. E' necessario presentare comunicazione Imu entro i termini di dichiarazione entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione di variazione la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione. L'immobile deve essere stato abitazione principale dell'anziano o disabile fino al momento di trasferimento nella struttura di ricovero.</i>	<b>esente</b>

<p><b>Immobili di cooperative edilizia a proprietà indivisa</b></p> <p><b>Art. 4 regolamento IMU</b></p>	<p>A condizione che siano adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. (art. 4, regolamento) Imu). Per gli immobili P liberi l'aliquota IMU è dell'1,06%</p>	<p><b>esente</b></p>
<p><b>Immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci, anche in assenza di residenza anagrafica</b></p> <p><b>art 4 regolamento comunale</b></p>	<p>Dovuta dichiarazione Imu ove non già presentata</p>	<p><b>esente</b></p>
<p><b>Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali</b></p> <p><b>(art. 4 Regolamento IMU)</b></p>	<p>A condizione che siano adibiti ad abitazione principale e che rientrino nella definizione data dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008. Tale agevolazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione IMU entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione.</p>	<p><b>esente</b></p>
<p><b>ALLOGGI DIVERSI DA A1 A8 A9, POSSEDUTA DAL PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE NELLE FORZE ARMATE, DI POLIZIA, VIGILI FUOCO, PREFETTURA (art. 4 Regolamento IMU)</b></p>	<p>Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione dell'IMU concernente l'abitazione principale e relative pertinenze, per un solo immobile posseduto, e non locato, dal personale delle forze armate, di polizia ad ordinamento militare e civile e vigili del fuoco e appartenenti alla carriera prefettizia. Tale agevolazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione IMU entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione.</p>	<p><b>esente</b></p>

<p><b>GENITORE AFFIDATARIO</b> dei figli al quale è stata assegnata la casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso <b>E RELATIVE PERTINENZE</b> (art. 4, comma Regolamento IMU)</p>	<p>Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Per "pertinenze" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Il numero massimo di pertinenze è 3, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>	<p><b>esente</b></p>
<p><b>CONIUGE SUPERSTITE</b> che continua, dopo la morte del coniuge, ad abitare la casa coniugale in forza di un diritto di abitazione ex art. 540 Cod. Civ. e relative pertinenze</p>	<p>Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Per "pertinenze" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Il numero massimo di pertinenze è 3, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>	<p><b>esente</b></p>
<p><b>Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di I grado in linea retta (genitori – figli) e relative pertinenze</b></p>	<p>A condizione che nell'abitazione il parente stabilisca la residenza anagrafica e la utilizzi come abitazione principale. Ai sensi dell'art. 1 comma 747, lettera c, della legge 160/2019, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari diverse da quelle di lusso a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante/possessore possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. L'agevolazione è concessa anche se il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9. Ai fini dell'applicazione il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti con apposita dichiarazione.</p>	<p><b>0.76%</b></p>
<p><b>Abitazione locata con contratto registrato a canone concordato di cui alla legge 431/1998</b></p>	<p>Ai sensi dell'Art. 1, comma 760, della legge 160/2019, per gli immobili ad uso abitativo locati con contratto registrato a canone concordato l'imposta è ridotta del 25% in base all'aliquota Imu stabilita dal Comune. La riduzione Imu si applica con la stessa decorrenza indicata nel contratto di locazione. Si applica la riduzione anche per eventuali pertinenze indicate nel contratto. Per tali fattispecie occorre presentare al Comune apposita dichiarazione entro i termini fissati per la dichiarazione di cui all'art. 17 corredata da copia del contratto di locazione assistito, e scheda tecnica per il calcolo della locazione vidimata dall'associazione di categoria</p>	<p><b>1.06%</b></p>
<p><b>Abitazioni locata a persone ivi residenti</b></p>	<p>Abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7) concesse in locazione con contratto registrato a persone ivi residenti. L'agevolazione decorrerà dalla data di residenza. Per l'applicazione dell'aliquota agevolata è necessario presentare apposita comunicazione prevista dal regolamento)</p>	<p><b>0.76%</b></p>

<p>aliquota per immobili di categoria A10, C1, C3, gruppo D</p>	<p>Il gettito derivante dai versamenti per gli immobili classificati nella categoria D è di competenza dello Stato.</p>	<p><b>0.76%</b></p>
<p>aliquota per le abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7) in comproprietà in cui l'utilizzo esclusivo è stato concesso, da parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado di parentela, ad altro/i comproprietario/i residente/i</p>	<p>E' necessario presentare apposita comunicazione entro il termine ordinario della presentazione della dichiarazione di variazione</p>	<p><b>0.76%</b></p>
<p>aliquota per abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7) dati in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado di parentela ivi residenti, con esclusione esplicita del coniuge, dietro presentazione di apposita comunicazione</p>		<p><b>0.76%</b></p>
<p>aliquota per le abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7) di proprietà di cittadini italiani iscritti all'Aire non locata e/o concessa in uso a terzi. Questa aliquota è applicabile per una sola abitazione tenuta a disposizione nel territorio dello Stato</p>	<p>Per ulteriori immobili a disposizione si applica l'aliquota di base 1.06%</p>	<p><b>0.76%</b></p>
<p>aliquota per immobili di categoria A, B, C2, C4, C5 C6, C7 tenuti a disposizione</p>		<p><b>1.06%</b></p>

aliquota per immobili C2, C6, C7 non classificabili pertinenze dati il locazione o concessi in uso gratuito a terzi		<b>1.06%</b>
aliquota per aree fabbricabili		<b>1.06%</b>
fabbricati collabenti	Il fabbricato collabente iscritto o iscrivibile in catasto nella categoria F/2 senza attribuzione di rendita catastale, non rientra nella definizione di fabbricato, ed è pertanto assoggettabile all'imposta solo nella misura in cui sia possibile qualificarlo come area fabbricabile in quanto lo strumento urbanistico ne prevede la possibilità di un recupero edilizio	<b>0.76%</b>
terreni		<b>0</b>
immobili iacp o Erp	Che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 146 del 24/06/2008 per essere considerati alloggi sociali.	<b>1,06%</b> <b>Con detrazione 200 euro</b>

<b>fabbricati rurali strumentali ex art 9 comma 3 bis dl 557/93</b>		<b>0,1%</b>
<b>immobili merce</b>	Per immobili merce si intendono in fabbricati destinati dall'impresa alla vendita. Fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L'Agevolazione ai fini Imu è subordinata alla presentazione di una dichiarazione entro il termine ordinario della presentazione della dichiarazione di variazione.	<b>0.25%</b>
<b>aliquota ordinaria</b>	Per eventuali altre fattispecie non indicate sopra	<b>1,06%</b>